



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 178/10^A

“Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”

Proponente P.L. 178/10^A: D. Bevacqua, S. Esposito.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 21.10.2016.

Assegnata in data 21.10.2016 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 01 dicembre 2016

RELAZIONE

La presente proposta di legge recante “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)” intende modificare l'originaria legge regionale n. 21/2010 (c.d Piano Casa) attese le esigenze tutt'ora attuali di riqualificazione funzionale, energetica, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale n. 19/2002.

La legge regionale n. 21/2010 rappresenta lo strumento con cui la Regione Calabria, nell'intento di stimolare il rilancio dell'economia, ha inteso dotarsi di norme atte a dare impulso all'attività edilizia. Questo provvedimento legislativo, attraverso la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, disciplina gli interventi indirizzati a promuovere la riqualificazione degli edifici e fissa un termine entro cui presentare le istanze per eseguire interventi in conformità alla legge.

La modifica proposta si limita a prorogare, ulteriormente, il termine di cui al comma 12, art. 6 della suddetta legge portandolo al 31/12/2018.

Nel merito il testo in esame si compone di tre articoli:

- ✓ l'articolo 1 modifica il comma 12 dell'articolo 6, prorogando di fatto il termine ivi previsto dal 31/12/2016 al 31/12/2018;
- ✓ l'articolo 2 prevede la clausola neutralità finanziaria;
- ✓ L'articolo 3 rubrica l'entrata in vigore della legge, che avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, recando disposizioni di carattere meramente ordinamentale che non impegnano fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. Il disegno di legge *de quo*, infatti, si limita a rinviare il termine utile a produrre ai Comuni eventuali istanze per eseguire interventi di natura edilizia.

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della L.R. 11.08.2016, n.21)

1. Al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) le parole "entro il termine del 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 31 dicembre 2018".

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.